RIORDINAMENTO DEL RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE TECNICO DI SANITA' MARITTIMA

Art. 6

Sono abrogate tutte le disposizioni anteriori contrarie alla presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 7 luglio 1902.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Visto, Il Guardasigilli: COCCO-ORTU.

Versione in vigore dal 5 agosto 1902, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riordinamento del ruolo organico del personale tecnico di sanita' marittima
Estremi	Legge 7 luglio 1902, n. 286
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 21 luglio 1902

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riordinamento-del-ruolo-organico-del-personale-tecnico-di-sanita/art-6/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it